

PARTE SECONDA

Atti e comunicazioni degli Enti Locali

UNIONE DEI COMUNI DEI "CINQUE REALI SITI"

Modifiche Statuto dell'Unione.UNIONE DEI COMUNI
DEI CINQUE REALI SITI**UNIONE DEI COMUNI DEI "CINQUE REALI SITI"****ORTA NOVA – ORDONA - CARAPELLE – STORNARA STORNARELLA**

Sede Legale : Largo Gesuitico n. 7 - 71045 ORTA NOVA (Foggia)

STATUTO**DELL'UNIONE DEI COMUNI****DEI "CINQUE REALI SITI"**

Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 nella seduta del 26.06.2007

Pubblicato all'Albo Pretorio dell'Unione per trenta giorni consecutivi dal 09.07.2007 al 08.08.2007

Modificato ed integrato con deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 17 del 05/09/2019

Pubblicato, così come modificato ed integrato, all'Albo Pretorio dell'Unione per trenta giorni consecutivi dal 13.09.2019 al 13.10.2019

Indice

TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI

- Articolo 1 Istituzione dell'Unione
- Articolo 2 Statuto e regolamenti
- Articolo 3 Oggetto dell'Unione
- Articolo 4 Finalità
- Articolo 5 Obiettivi prioritari
- Articolo 6 Durata
- Articolo 7 Recesso e adesione

TITOLO II
COMPETENZE

- Articolo 8 Oggetto
- Articolo 9 Modalità di attribuzione delle funzioni e servizi all'Unione
- Articolo 10 Modalità di gestione delle funzioni e servizi trasferiti

TITOLO III
ORGANI DI GOVERNO

Capo I
Organi dell'Unione

- Articolo 11 Organi

Capo II
Consiglio dell'Unione

- Articolo 12 Composizione del Consiglio
- Articolo 13 Competenze
- Articolo 14 Presidente del Consiglio
- Articolo 15 Diritti e doveri dei Consiglieri
- Articolo 16 Decadenza e dimissioni dei Consiglieri
- Articolo 17 Regolamento per il funzionamento del Consiglio

Capo III
Il Presidente e la Giunta dell'Unione

- Articolo 18 Nomina del Presidente
- Articolo 19 Composizione e nomina della Giunta
- Articolo 20 Competenze del Presidente
- Articolo 21 Il Vice Presidente
- Articolo 22 La Giunta
- Articolo 23 Dimissioni dalla carica di Assessore

TITOLO IV
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

- Articolo 24 Principi generali

Articolo 25 Principi in materia di gestione del personale

Articolo 26 Segretario dell'Unione

TITOLO V
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Articolo 27 Principi della partecipazione

TITOLO VI
FINANZA E CONTABILITA'

Articolo 28 Finanza e fiscalità dell'Unione

Articolo 29 Bilancio e programmazione finanziaria

Articolo 30 Ordinamento contabile e servizio finanziario

Articolo 31 Revisione economica e finanziaria

Articolo 32 Affidamento del servizio di tesoreria

TITOLO VII
NORME TRANSITORIE E FINALI

Capo I
Norme Transitorie

Articolo 33 Fondo spese

Capo II
Norme Finali

Articolo 34 Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili

Articolo 35 Proposte di modifica dello Statuto

Articolo 36 Assemblea Generale

Articolo 37 Norma finale

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 Istituzione dell'Unione

In attuazione dell'art. 32 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, così come sostituito dall'art. 19, co. 3, della Legge n. 135 del 7/08/2012 et ss.mm.ii, delle Leggi Regionali n. 3/99 e n. 11/01, della legge 5 giugno 2003, n. 131, nonché della Legge Regionale n. 34/2014 è costituita l'Unione tra i Comuni di Orta Nova, Carapelle, Stornarella, Stornara e Ortona, nel rispetto dell'autonomia di ciascuno di essi.

L'Unione ha sede nel Comune di Orta Nova.

L'Unione dei Comuni è un Ente Locale con autonomia statutaria nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle norme comunitarie, statali e regionali.

I suoi organi collegiali si riuniscono, di norma, nella sede dell'Ente o, su decisione del presidente, in luoghi diversi per assicurare la presenza dell'istituzione in tutto il territorio.

L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.

L'Unione dei Comuni si identifica, negli atti, con il nome "Unione Comuni dei cinque reali siti" e con lo stemma dell'Ente così definito nel Decreto Istitutivo. "Troncato semipartito: nel PRIMO, di azzurro, alle cinque corone all'antica di cinque punte visibili, poste due, una, due, d'oro; nel SECONDO, di rosso, alle sette spighe di grano impugnate, d'oro, legate di verde; nel TERZO, d'oro, al grappolo d'uva di porpora, unito al tralcio di verde posto in fascia e pampinoso di due dello stesso, uno e uno. Sotto lo scudo, due fronde di alloro e di quercia, di verde, fruttate d'oro, decussate in punta, legate dal nastro tricolorato dai colori nazionali".

Nelle cerimonie e nelle pubbliche ricorrenze è esibito il gonfalone dell'Ente, così definito: "drappo di rosso riccamente ornato di ricami d'oro e caricato dallo stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in oro, recante la denominazione dell'Unione. Le parti di metallo ed i cordoni saranno dorati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto rosso, con bullette dorate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma della Unione e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'oro".

L'uso dello stemma e del gonfalone, nonché le loro caratteristiche particolari, sono disciplinati da apposito regolamento, che contempla anche i casi di concessione in uso dello stemma ad enti ed associazioni aventi sede nel territorio dell'Unione dei Comuni e le relative modalità d'uso.

Art. 2 Statuto e Regolamenti

Lo Statuto, approvato con le modalità previste dall'art. 32 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., nell'ambito dei principi fissati dalla legge, determina le norme fondamentali dell'organizzazione e dell'attività dell'Unione dei Comuni, alle quali devono conformarsi tutti gli atti sotto ordinati.

Lo Statuto è approvato in sede di prima votazione con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati ivi compreso il Presidente. Ove tale quorum non venga raggiunto lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Tali due votazioni devono tenersi in successive sedute entro 30 giorni.

Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio dell'Unione con le medesime modalità previste per l'approvazione dello Statuto stesso e nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 32, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000 per come modificato dalla Legge n. 56/2014.

L'Unione dei Comuni emana regolamenti nelle materie previste dalla legge e dal presente Statuto e, in generale, nelle materie di propria competenza.

Art. 3 Oggetto dell'Unione

L'Unione dei Comuni è finalizzata all'esercizio associato di funzioni e servizi. A tal fine, essa rappresenta l'ambito ottimale per la gestione associata, ai sensi del D.lgs. n.267/00 e delle leggi regionali.

L'Unione si impegna ad assicurare le condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, ai sensi della vigente normativa, nell'espletamento della azione amministrativa.

L'Unione dei Comuni, nella propria autonomia, persegue i fini istituzionali di cui al presente Statuto, in armonia con l'interesse dei comuni aderenti e nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza, di differenziazione e di efficacia ed efficienza.

Art. 4 Finalità

E' compito dell'Unione promuovere la progressiva integrazione fra i Comuni che la costituiscono, al fine di addivenire ad una gestione efficiente ed efficace dei servizi nell'intero territorio, mantenendo in capo ai singoli Comuni la competenza all'esercizio delle funzioni amministrative caratterizzate da specifiche peculiarità.

L'Unione di Comuni "Cinque Reali Siti", secondo le norme della Costituzione, della carta Europea delle Autonomie locali, delle leggi sulle Autonomie locali e del presente statuto, persegue l'autogoverno e promuove lo sviluppo delle comunità locali concorrendo al rinnovamento della società e dello Stato.

L'Unione di Comuni "Cinque Reali Siti", con riguardo alle proprie attribuzioni, rappresenta le comunità di coloro che risiedono nel territorio che la delimita, ne cura gli interessi ne promuove lo sviluppo.

L'Unione concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi comunali, della Provincia di Foggia, della Regione Puglia, dello Stato e dell'Unione Europea e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

L'Unione coincide, di norma, con l'ambito territoriale ottimale per lo svolgimento di funzioni e servizi in forma associata.

Art. 5 Obiettivi prioritari

Sono obiettivi dell'Unione:

- a) migliorare e ottimizzare la qualità di tutti i servizi erogati nei singoli Comuni ed ottimizzare le risorse economico-finanziarie, umane e strumentali, esercitandoli in forme unificate;
- b) ampliare il numero delle funzioni e dei servizi rispetto a quelli prima gestiti dai singoli Comuni, assicurandone l'efficienza e la maggiore economicità a vantaggio della collettività;
- c) promuovere e favorire lo sviluppo socio-economico dell'unione dei comuni aprendosi alla partecipazione dell'iniziativa economica dei soggetti pubblici e privati e alla realizzazione di strutture di interesse generale compatibili con le risorse ambientali. A tal fine, essa promuove l'equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini; valorizza inoltre il patrimonio storico e artistico e le tradizioni culturali;
- d) favorire la qualità della vita della propria popolazione, per meglio rispondere alle esigenze occorrenti al completo sviluppo della persona;
- e) armonizzare l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti, con le esigenze generali dei cittadini, assicurando un uso equo delle risorse;
- f) esercitare un'efficace influenza sugli organismi che gestiscono servizi di competenza dell'Unione o dei Comuni;
- g) mantenere costanti e produttivi rapporti con i Comuni e le altre Unioni.

Art. 6 Durata

L'Unione è costituita a tempo indeterminato salvo il diritto di recesso di cui al successivo art. 7.

Lo scioglimento dell'Unione è disposto con la approvazione di una uguale deliberazione consiliare da parte di tutti i Comuni partecipanti, adottata con le stesse procedure e la stessa maggioranza richieste per le modifiche statutarie.

A seguito di tale delibera, i Comuni, oltre a ritornare nella piena titolarità delle funzioni e dei compiti precedentemente conferiti succedono all'Unione in tutti i rapporti giuridici e in tutti i rapporti attivi e passivi, in proporzione alla quota di riparto stabilita in riferimento ad ogni singola funzione o servizio.

Art. 7 Recesso e adesione

Ogni Comune partecipante all'Unione può recedervi unilateralmente, con provvedimento consiliare adottato con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.

Il recesso deve essere deliberato entro il mese di settembre ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Nel medesimo atto dovranno essere definiti i rapporti economici fra l'Unione e il Comune che intende recedere.

Il Comune che recede risponde delle obbligazioni e dei debiti dell'Unione derivanti da atti e fatti fino al suo recesso.

L'adesione all'Unione di nuovi Comuni limitrofi va deliberata da parte del Consiglio dell'Unione con le procedure e le modalità richieste per le modifiche statutarie e l'efficacia della adesione è, in ogni caso subordinata alla successiva modifica dello Statuto approvata da parte del Consiglio dell'Unione, con le modalità previste dall'art. 32, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000.

Il Comune aderente risponde delle obbligazioni e dei debiti dell'Unione derivanti da atti e fatti successivi al suo ingresso.

TITOLO II COMPETENZE

Art. 8 Oggetto

I Comuni attribuiscono all'Unione, l'esercizio di ogni funzione amministrativa propria o ad essi delegata, nonché la gestione diretta o indiretta di servizi pubblici.

Funzioni/Servizi:

- a. Servizio Tributi;
- b. Servizi di prevenzione e lotta al randagismo (costruzione e/o gestione canili sanitari e/o rifugi);
- c. Servizi attinenti la meccanizzazione ed informatizzazione degli, delle biblioteche e degli archivi comunali;
- d. Servizi di promozione turistica; valorizzazione dei beni culturali, ambientali, storici, architettonici e librari;
- e. Polizia Locale;
- f. Sportello unico per attività produttive (D.Lgs 2/2/1998 e DPR447/1998);
- g. Ufficio Tecnico - Servizio Trasporto - Servizio Mensa - Pulizia Stabili Comunali;
- h. Servizi Sociali;
- i. Servizi Urbanistici;
- l. Servizi trasporto intercomunali: mobilità;
- m. Sportello Europa;
- n. Ufficio Legale intercomunale. Ove tale attività implichi il ricorso ad impieghi finanziari in ragione della necessità di avvalersi di consulenze esterne, i comuni interessati potranno affidarne egualmente l'incarico all'Unione, mediante apposita convenzione, nella quale sono altresì indicate le risorse da trasferire all'Unione a tal fine.
- o. Formazione ed aggiornamento dei dipendenti ed Amministratori Comunali dei Comuni dell'unione;
- p. Promozione e istituzione di società consortili per la produzione di energie non convenzionali e per il risparmio energetico;
- q. Servizio Ragioneria;
- r. Collegio arbitrale di disciplina;
- s. Nucleo di valutazione;
- t. Affissione Pubbliche;
- u. Tesoreria;
- v. Difensore Civico;
- z. Protezione civile;
- aa. Ufficio Espropriazioni,
- bb. Catasto;
- cc. Servizi anagrafico e statistici
- dd. Commissione Pubblico Spettacolo;
- ee. Centrale Unica di Committenza;

La gestione dei servizi elencati potrà realizzarsi anche qualora la adesione provenga da soli due Comuni.

L'individuazione delle competenze oggetto di trasferimento è operata attraverso la ricomposizione unitaria delle funzioni e dei servizi tra loro omogenei, così da evitare residui gestionali in capo ai Comuni.

Art. 9 Modalità di attribuzione delle funzioni e servizi all'Unione

Il trasferimento delle funzioni e servizi, su iniziativa del singolo Comune o della Giunta dell'Unione, è deliberato dai Consigli Comunali.

Il Consiglio dell'Unione prenderà atto e approverà il trasferimento della funzione e ne stabilirà la decorrenza. Entro i 30 giorni successivi dovrà essere approvato, sempre dal Consiglio dell'Unione, un Regolamento attuativo, che deve, in ogni caso, prevedere:

- il contenuto della funzione o del servizio trasferito;
- i rapporti finanziari tra gli enti;
- gli eventuali trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali;
- la periodicità ed i contenuti delle informazioni da fornire ai comuni;
- eventuale durata, nel caso in cui la durata medesima non coincida con quella dell'Unione;
- modalità di recesso.

La deliberazione di approvazione del Regolamento viene inviata ai Comuni che hanno trasferito la funzione. L'Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle funzioni e ai compiti trasferiti a far data dalla decorrenza stabilita.

La cessazione delle funzioni o servizi trasferiti all'Unione, è deliberata dal Consiglio dell'Unione, a maggioranza semplice, entro il mese di settembre di ogni anno ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo; con lo stesso atto si provvederà a regolare gli eventuali profili successori.

Il trasferimento delle competenze e dei servizi può essere revocata dal singolo Comune.

La revoca può essere impedita, mediante deliberazione del Consiglio dell'Unione, da adottare entro sessanta giorni dalla notifica della deliberazione di revoca del trasferimento, solo quando la revoca rechi grave pregiudizio all'Unione in ordine all'esecuzione di contratti in corso relativo a servizi e forniture che interessano anche l'ente revocante.

Art. 10 Modalità di gestione delle funzioni e servizi trasferiti

Le funzioni e servizi trasferiti sono gestiti:

- in economia, con impiego di personale proprio o comandato dai comuni;
- mediante affidamento a terzi, in base a procedure ad evidenza pubblica;
- con le altre forme di gestione previste dall'art.113-bis del D.lgs. n. 267/2000;

Per lo svolgimento dei servizi generali di amministrazione nonché di attività strumentali all'espletamento delle sue funzioni, l'Unione provvede o direttamente con personale proprio o comandato.

L'Unione può stipulare convenzioni, ai sensi del decreto legislativo n. 267/2000, finalizzate alla gestione in forma associata di servizi con altri comuni non facenti parte della stessa o con altre Unioni, purché tali servizi attengano a quelli trasferiti.

**TITOLO III
ORGANI DI GOVERNO****CAPO I
Organi dell'Unione****Art. 11 Organi**

Sono organi dell'Unione, il Consiglio, il Presidente e la Giunta. Tali organi durano in carica cinque anni, salvo quanto stabilito nel presente Titolo.

Essi costituiscono, nel loro complesso, il governo dell'Unione dei Comuni di cui esprimono la volontà politico-amministrativa, esercitando, nell'ambito delle rispettive competenze determinate dalla Legge e dal presente Statuto, i poteri di indirizzo e di controllo su tutte le attività dell'Ente.

CAPO II

Consiglio dell'Unione

Art. 12 Composizione del Consiglio

Il Consiglio dell'Unione dei Comuni è composto dal Presidente dell'Unione e da 18 membri, eletti separatamente da ciascun Consiglio comunale, a maggioranza semplice, tra i consiglieri dei Comuni appartenenti all'Unione, secondo il seguente schema:

Orta Nova: 6 consiglieri (quattro della maggioranza e due della minoranza);
Carapelle: 3 consiglieri (due della maggioranza e uno della minoranza);
Stornarella: 3 consiglieri (due della maggioranza e uno della minoranza)
Stornara: 3 consiglieri (due della maggioranza e uno della minoranza);
Ortona: 3 consiglieri (due della maggioranza e uno della minoranza).

L'elezione dei consiglieri dell'Unione deve essere effettuata entro 30 giorni dall'entrata in vigore dello Statuto, in sede di prima nomina, o dalla data di insediamento di ogni Consiglio Comunale con il metodo del voto limitato e con votazione separata, garantendo la rappresentanza delle minoranze.

In caso di gestione commissariale di un Comune, i rappresentanti del predetto Comune in seno all'Unione restano in carica sino alla loro sostituzione a seguito delle nuove elezioni.

Art. 13 Competenze

Il Consiglio determina l'indirizzo politico-amministrativo dell'Unione e ne controlla l'attuazione, adottando gli atti fondamentali attribuiti dalla legge.

Il Consiglio dell'Unione approva, a maggioranza semplice, i provvedimenti attuativi delle funzioni e servizi conferiti all'Unione.

Il Consiglio dell'Unione è competente per l'adozione dei seguenti atti fondamentali:

- la convalida dei propri componenti;
- i regolamenti dei servizi;
- i programmi, le relazioni revisionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi e i progetti preliminari di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, i conti consuntivi, i pareri da rendere nelle dette materie;
- le convenzioni con la Provincia, con i Comuni non facenti parte dell'Unione, la costituzione e la modificazione di altre forme associative;
- la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione di pubblici servizi, la partecipazione dell'Unione a società di capitali, l'affidamento di attività e servizi mediante convenzione;
- l'istituzione e l'ordinamento dei tributi dell'Unione, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- la contrazione di mutui non previsti in atti fondamentali del Consiglio dell'Unione e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
- le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- la determinazione dei contributi annui che i Comuni componenti devono corrispondere;
- gli immobili e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano espressamente previsti in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del direttore o di altri funzionari o responsabili di servizio;
- gli atti di pianificazione e programmazione urbanistica, in conformità alla vigente normativa statale e regionale, ed i pareri da rendere in materia;
- proposta di modifica dello Statuto.

Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza

dagli altri organi dell'Unione, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio, che possono essere assunte dalla Giunta dell'Unione e che devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio nella sua prima seduta, a pena di decadenza e comunque entro 60 giorni.

Il Presidente e la Giunta dell'Unione forniscono annualmente al Consiglio rapporti globali per settori di attività, sulla base di indicatori che consentano di valutare, anche sotto il profilo temporale, l'andamento della gestione in relazione agli obiettivi stabiliti negli indirizzi di cui al comma 1.

Art. 14 Presidente del Consiglio

Nella prima adunanza utile il Consiglio elegge nel proprio seno il Presidente del Consiglio, con votazione palese e a maggioranza semplice tra i consiglieri dei Comuni aderenti all'Unione.

Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio e ne dirige i lavori, tutela le prerogative dei consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni.

In caso di assenza o impedimento il Presidente del Consiglio è sostituito dal Vice Presidente, eletto con le stesse modalità del Presidente.

In caso di dimissioni del Presidente o di cessazione di questi dalla carica per altro motivo, il Consiglio procede ad una nuova elezione con le modalità previste dal presente articolo.

Art. 15 Diritti e doveri dei Consiglieri

I Consiglieri agiscono nell'interesse dell'intera Unione ed esercitano le proprie funzioni senza vincolo di mandato, godono di diritto d'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio, ed hanno diritto di ottenere tutte le notizie e le informazioni necessarie per l'espletamento del proprio mandato ed altresì di prendere visione ed ottenere copie degli atti delle aziende ed istituzioni dipendenti o partecipate dall'Unione dei Comuni.

I Consiglieri esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge e dal regolamento.

Essi intervengono alle sedute del Consiglio e possono proporre interrogazioni e interpellare nei modi previsti dal regolamento del Consiglio.

Possono svolgere incarichi a termine inerenti a materie di competenza consiliare su diretta attribuzione del Presidente, senza che tali incarichi assumano rilevanza provvedimento esterna.

Art. 16 Decadenza e dimissioni dei Consiglieri

Decade il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive dei lavori del Consiglio.

La decadenza è dichiarata dal Consiglio dell'Unione con le modalità previste dal regolamento.

Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione.

Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

La decadenza e le dimissioni da Consigliere comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dal regolamento del Consiglio comunale di appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di Consigliere appena divenute efficaci.

Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, il Consiglio comunale cui il Consigliere decaduto o dimesso appartiene, provvede quanto prima ad eleggere al proprio interno un nuovo Consigliere dell'Unione, mantenendo l'originario rapporto numerico tra maggioranza e minoranza in seno ai propri membri presso il Consiglio dell'Unione.

Qualunque componente degli organi dell'Unione, che nel corso del proprio mandato, per qualsiasi ragione confluisce, in seno al proprio Consiglio comunale, in un Gruppo consiliare diverso da quello originario o determina modificazioni agli assetti tra maggioranza e minoranza può essere sostituito dallo stesso Consiglio comunale con altro componente.

Art. 17 Regolamento per il funzionamento del Consiglio

Il Consiglio adotta, a maggioranza semplice, il regolamento per disciplinare il proprio funzionamento, ferme

le disposizioni di legge in materia e nell'ambito di quanto stabilito dal presente Statuto.
Alle eventuali modificazioni di tale regolamento il Consiglio provvede con la stessa maggioranza.

CAPO III

Il Presidente e la Giunta dell'Unione

Art. 18 Nomina del Presidente

Nella prima adunanza il Consiglio, elegge nel proprio seno il Presidente dell'Unione, con votazione palese e a maggioranza semplice tra i Sindaci dei Comuni aderenti all'Unione.

Il Presidente dell'Unione è eletto a maggioranza semplice dai componenti sulla base di un documento programmatico. In caso di parità di voti, la votazione viene immediatamente ripetuta.

La carica di Presidente dell'Unione avrà la durata di tre anni o fino alla fine del mandato elettorale qualora lo stesso termini prima dei tre anni.

Il Presidente cessa dalla carica in caso di approvazione da parte del Consiglio di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale da almeno la metà più uno dei Consiglieri assegnati.

La mozione di sfiducia, motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri, viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

Le dimissioni del Presidente, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

Ogni causa di cessazione della carica di Sindaco determina la cessazione di diritto dalla carica di Presidente dell'Unione, di Assessore e di componente del Consiglio.

In ogni caso di vacanza, assenza e impedimento le relative funzioni di Presidente sono svolte dal Vice Presidente.

Art. 19 Composizione e nomina della Giunta

La Giunta è composta dal Presidente, che la presiede, e da un numero di quattro Assessori, tra cui uno con funzioni di Vice Presidente.

Gli Assessori sono nominati dal Presidente che li sceglie tra i Sindaci dei Comuni facenti parte dell'Unione.

I Sindaci, nella loro qualità di Assessori dell'Unione, restano in carica per l'intera durata del loro mandato amministrativo.

Il Presidente presenta il Vice Presidente e gli Assessori al Consiglio nella prima seduta successiva alla sua elezione.

Ogni Sindaco, nella sua qualità di Assessore dell'Unione, può nominare un proprio delegato con delega specifica all'Unione che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di assenza. A tal fine, i delegati devono essere individuati tra i consiglieri o gli assessori dei singoli Comuni aderenti all'Unione. Il delegato ha diritto di voto in Giunta.

La cessazione per qualsiasi causa della carica di Sindaco o di Assessore delegato nel Comune di provenienza, determina la contestuale decadenza dall'ufficio di componente della Giunta dell'Unione.

Art. 20 Competenze del Presidente

Il Presidente è l'organo responsabile dell'amministrazione dell'Unione dei Comuni.

Esso esercita le funzioni a lui attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.

In particolare, il Presidente:

- a) rappresenta l'Unione e nomina la Giunta;
- b) sovrintende al funzionamento degli uffici e all'esecuzione degli atti e svolge gli altri compiti attribuiti ai Sindaci, relativamente alle funzioni e servizi trasferiti non incompatibili con la natura delle Unioni comunali, dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti dell'Unione;
- c) sovrintende l'espletamento delle funzioni e dei compiti attribuiti all'Unione e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati;

- d) sentita la Giunta provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti dell'Unione presso organismi pubblici e privati, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio;
- e) provvede, previa deliberazione della Giunta, alla nomina e alla revoca del direttore generale;
- f) può attribuire specifiche deleghe a singoli componenti della Giunta e del Consiglio, sentito, in quest'ultimo caso, il relativo Presidente;
- g) nomina il Segretario dell'Unione.

Art. 21 Il Vice Presidente

Il Vice Presidente è eletto con le stesse modalità del Presidente.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione disposta ai sensi di legge.

In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche del Vice Presidente, le funzioni del Presidente sono esercitate dall'Assessore più anziano di età.

Art. 22 La Giunta

La Giunta collabora con il Presidente nella amministrazione dell'Unione.

Elabora, interpreta, definisce ed attua gli indirizzi generali adottati dal Consiglio al fine della loro traduzione in specifiche politiche e strategie di intervento, orientando l'azione dell'apparato amministrativo e svolgendo attività di proposta nei confronti del Consiglio, a cui riferisce annualmente sulla propria attività.

Il Presidente affida ai singoli Assessori il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti al fine di dare impulso all'attività degli uffici, secondo gli Indirizzi stabiliti dal Consiglio e di vigilare sul corretto esercizio dell'attività amministrativa e di gestione.

La Giunta adotta collegialmente gli atti a rilevanza esterna che non siano dalla legge o dal presente Statuto dell'Unione direttamente attribuiti alla competenza del Consiglio, del Presidente, del Segretario ovvero dei dipendenti ai quali siano state attribuite funzioni di direzione/responsabile di servizio.

Art. 23 Dimissioni dalla carica di Assessore

Le dimissioni dalla carica di Assessore sono presentate al Presidente dell'Unione; esse sono irrevocabili ed hanno effetto dal momento della loro acquisizione al protocollo dell'Unione.

Il Presidente provvede alla sostituzione degli Assessori dimissionari.

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 24 Principi generali

L'Unione provvede alla determinazione del proprio assetto organizzativo, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni e dei compiti ad essa assegnati.

L'organizzazione s'ispira a criteri di autonomia, funzionalità, economicità di gestione.

Il personale dell'Unione è organizzato in base ai principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale, qualificazione professionale.

L'Unione promuove la partecipazione dei dipendenti alla definizione dei metodi di lavoro, alle modalità di esercizio delle competenze assegnate, alla verifica della rispondenza agli obiettivi rispetto alle linee programmatiche ed alle risorse assegnate.

Art. 25 Principi in materia di gestione del personale

1. L'Unione disciplina con appositi atti deliberativi:

a) la dotazione organica del personale, distinto in:

- proprio;

- convenzionato con i Comuni;
- comandato dai Comuni;
- esterno;

b) l'organizzazione degli uffici e dei servizi.

Il personale dipendente è inserito nella struttura dell'Unione secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa.

L'Unione ha una sua dotazione organica approvata dalla Giunta.

L'Unione, può avvalersi dell'opera del personale dipendente comandato dai Comuni che ne fanno parte con le modalità stabilite dal Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi.

L'Unione può avvalersi dell'opera di personale esterno, nel rispetto della normativa vigente.

L'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti all'Unione comporta l'unificazione delle relative strutture amministrative.

Nel caso di scioglimento dell'Unione, o qualora cessi lo svolgimento, da parte dell'Unione, di determinati servizi o funzioni già conferite, il personale comandato dell'Unione rientra nei ruoli organici dei Comuni di provenienza.

Al personale dell'Unione si applica la normativa vigente per il personale degli enti locali.

Gli aspetti contrattuali sono regolati dagli accordi nazionali e decentrati definiti nel comparto di contrattazione regioni-enti locali.

Art. 26 Segretario dell'Unione

L'Unione ha un Segretario, di cui il Presidente si avvale scelto tra i Segretari dei Comuni aderenti all'Unione così come disposto dall'art. 32, comma 5-ter del Decreto Lgs n. 267/2000.

Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti/Responsabili di Settore e ne coordina l'attività, salvo diversa regolamentazione dei rapporti e delle competenze nel caso in cui il Presidente nomini un Direttore.

Il Segretario inoltre:

- a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
- b) può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
- c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Presidente.

Il Segretario, può essere revocato con provvedimento motivato del Presidente.

Al Segretario dell'Unione si applicano, tutte le disposizioni previste dal Decreto Lgs. n. 267/2000 riferite al Segretario comunale.

TITOLO V ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 27 Principi della partecipazione

L'Unione di Comuni "Cinque Reali Siti" garantisce ai cittadini ed ai residenti di partecipare alla formazione delle proprie scelte politico-amministrative, secondo i principi e le forme stabilite dalla legge e dal presente Statuto.

L'Unione riconosce altresì il diritto degli interessati, degli utenti, delle formazioni sociali e delle loro associazioni e comitati, titolari di interessi collettivi, di concorrere alla determinazione dell'indirizzo, attuazione e controllo delle attività poste in essere dall'amministrazione.

L'Unione rende effettivo il diritto alla partecipazione politico-amministrativa, garantendo l'accesso alla

informazione ed agli atti e fornendo una informazione completa della propria attività; le modalità della partecipazione e dell'accesso sono stabiliti da apposito regolamento.

In ogni caso, gli atti deliberativi degli organi dell'Unione vengono trasmessi in copia presso la segreteria dei comuni ad essa aderenti, con facoltà per i consiglieri comunali di prenderne visione ed estrarne copia.

TITOLO VI FINANZA E CONTABILITA'

Art. 28 Finanza e fiscalità dell'Unione

L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite.

L'Unione ha potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, nei limiti stabiliti dalla legge, con riguardo alle materie ed ai compiti che le sono attribuiti.

La finanza locale dell'Unione è costituita da:

- contributi erogati dallo Stato;
- contributi erogati dalla Regione;
- contributi erogati dall'Amministrazione Provinciale;
- trasferimenti operati dai Comuni componenti;
- tasse e diritti per servizi pubblici;
- risorse per investimenti;
- altre entrate.

L'Unione introita tasse, tariffe e contributi relativi ai servizi gestiti direttamente dall'Unione stessa.

Il contributo annuale al bilancio dell'Unione a carico dei comuni è costituito da una parte (A) calcolata in rapporto al numero degli abitanti e di una parte rimanente (B) calcolata su dati di bilancio:

A: quota per abitante prefissata annualmente dal consiglio dell'Unione;

B: è determinato in percentuale stabilita annualmente in sede di approvazione del bilancio dell'Unione, calcolata sui primi tre titoli del bilancio assestato dei comuni aderenti.

I dati su cui calcolare le quote saranno desunte dall'ultimo bilancio approvato e assestato. È fatto obbligo all'Unione di comunicare entro il 31 ottobre, eventuali scostamenti o variazioni nelle previsioni a carico dei comuni, per consentire, in fase di assestamento, di adeguare il relativo stanziamento di spesa.

Art. 29 Bilancio e programmazione finanziaria

L'Unione delibera il bilancio di previsione in coordinamento con quello dei Comuni facenti parte dell'Unione al fine di assicurarne la reciproca omogeneità funzionale.

L'Unione ispira la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presenta il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale.

Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.

Il Documento unico di programmazione è composto dalla Sezione strategica, della durata pari a quelle del mandato amministrativo, e dalla Sezione operativa di durata pari a quello del bilancio di previsione finanziario. Il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi.

Il sistema contabile garantisce la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sotto il profilo finanziario, economico

e patrimoniale, attraverso l'adozione: a) della contabilità finanziaria, che ha natura autorizzatoria e consente la rendicontazione della gestione finanziaria; b) della contabilità economico-patrimoniale ai fini conoscitivi, per la rilevazione degli effetti economici e patrimoniali dei fatti gestionali e per consentire la rendicontazione economico e patrimoniale.

I risultati della gestione finanziaria, economico e patrimoniale sono dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale.

Al rendiconto è allegata una relazione della Giunta sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, e gli altri documenti previsti dall'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Art. 30 Ordinamento contabile e servizio finanziario

L'ordinamento contabile dell'Unione e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio, sono disciplinati dalla legge e dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.

Art. 31 Revisione economica e finanziaria

Il Consiglio dell'Unione elegge, ai sensi di legge, l'organo di revisione che, nell'espletamento delle sue funzioni, ha diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi dell'Unione e se del caso, dei Comuni partecipanti.

Art. 32 Affidamento del servizio di tesoreria

Il Servizio di Tesoreria è svolto, secondo la normativa vigente, da un istituto cassiere.

TITOLO VII NORME TRANSITORIE E FINALI

CAPO I Norme Transitorie

Art. 33 Fondo Spese

Nella fattispecie di trasferimento di funzioni e servizi, i relativi introiti e spese confluiscono nel bilancio dell'Unione e contribuiscono a determinare il risultato della gestione.

CAPO II Norme Finali

Art. 34 Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili

Il trasferimento di funzioni comunali all'Unione determina, salvo diversa volontà espressa negli atti di trasferimento e fatti comunque salvi i diritti dei terzi, l'inefficacia delle normative comunali dettate in materia. Tali effetti si producono dal momento in cui divengono esecutivi gli atti dell'Unione deputati a surrogare le disposizioni normative comunali.

Art. 35 Proposte di modifica dello Statuto

Le modifiche del presente Statuto, qualora deliberate dal Consiglio dell'Unione ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Decreto Lgs n. 267/2000 così come modificato dalla Legge n. 56/2014, sono inviate ai Consigli dei Comuni partecipanti per presa visione.

Art. 36 Assemblea Generale

Il Presidente dell'Unione può convocare i Consigli Comunali dei Comuni appartenenti all'Unione, per riferire dell'attività svolta dall'Unione stessa e recepire eventuali istanze o proposte.

Art. 37 Norma finale

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto e dai regolamenti dell'Unione, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di Enti locali.

Copia del presente Statuto e degli atti che eventualmente lo modificano sono affissi all'Albo pretorio dell'Unione e dei Comuni partecipanti all'Unione nonché sui siti istituzionali dei medesimi Enti.